

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 110-1/ 2023 R.G. Proc. Unit.

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO DEL DEBITORE Artt. 68 – 69 C.C.I.I.

Il Giudice del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori

Visto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 66, 68, 69 C.C.I.I. tramite il professionista designato dall'OCC istituito presso Ordine degli Avvocati di Teramo, avv. Emiliano Mario Laraia, nell'interesse di:

1. De Martinis Marco (C.F.DMRRMC65S05L103I),
2. Di Pancrazio Stefania (C.F. DPNSFN76R62L103Q);

dato atto che alla domanda è allegata una relazione dell'OCC, contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

osservato inoltre:

che l'allegata relazione si esprime anche in ordine all'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;

che la relazione attesta che non ricorrono le ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I., in quanto il consumatore istante:

- non ha beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due precedenti esdebitazioni;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede

o frode.

che il professionista nominato dall'O.C.C. ha provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;

considerato in particolare che

poste attive dei debitori:

- patrimonio immobiliare costituito da 'immobile adibito a residenza familiare sito in Teramo, località "Catulli"; trattasi di un fabbricato da cielo a terra con annessa area di pertinenza e terreni di natura agricola riportato al catasto fabbricati del Comune di Teramo, al foglio
- patrimonio mobiliare costituito da autovettura marca Alfa Romeo 156 targata (anno 2005) di proprietà del sig. De Martinis e due autovetture marca Fiat Panda targata (anno 2005) e Fiat Punto tg. quest'ultima inutilizzata e gravata da fermo amministrativo, nonché da conti correnti, uno dei quali intestato al sig. De Martinis con giacenza media e uno intestato alla sig.ra Di Pancrazio con giacenza media ;
- redditi da lavoro dipendente che nell' anno di imposta 2021 ammontavano a € lordi in capo al sig. De Martinis e lordi in capo alla sig.ra Di Pancrazio

poste passive dei debitori:

sono rappresentate nella relazione particolareggiata dalla pag. 11 alla pag. 15.

sintesi dei termini satisfattivi proposti

La proposta prevede il pagamento mediante versamento dell'eccedenza dello stipendio di entrambi i coniugi rispetto alle spese mensili, quantificate in annui da parte del sig. De Martinis e annui da parte della sig.ra Di Pancrazio per un periodo di 10 anni, con complessiva acquisizione di € così destinati:

- a) pagamento integrale dei crediti prededucibili¹
- b) il pagamento integrale dei crediti ipotecari
- c) il pagamento nella misura del 10 % dei crediti privilegiati
- d) nessuna soddisfazione dei crediti chirografari.

Il piano presuppone la non liquidazione del cespote immobiliare.

La relazione attesta a pag. 10 come positivo il giudizio di convenienza ex art. 67 co. IV C.C.I.I. rispetto alle alternative liquidatorie o esecutive.

Ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura
dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e della relazione del professionista e dei relativi allegati in apposita area del sito web del Tribunale, con comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

avverte

i creditori che, nel termine di gg. 20 dalla comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

ordina

al professionista designato dall'O.C.C., entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, di sentire il debitore e riferire al giudice, proponendo eventuali le modifiche al piano che si rendessero necessarie.

In relazione alla richiesta di misura protettiva consistente nell'inibizione dell'avvio o della prosecuzione di azioni esecutive già avviate;

letto l'art. 70 co. IV C.C.I.I.;

rilevato che il piano proposto verrebbe totalmente vanificato ove il bene immobile fosse sottoposto a vendita esecutiva, sebbene ad oggi, nessuna procedura risulti pendente nei confronti dei debitori;

ritenuto comunque utile proteggere il patrimonio dei debitori da azioni future, considerata l'esiguità delle risorse a disposizione e la durata non breve della proposta nel ricorso;

dispone

che nessuna azione esecutiva e cautelare sul patrimonio del consumatore possa essere iniziata fino alla conclusione del procedimento.

Riserva

all'esito, di procedere, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e risolte eventuali contestazioni, all'omologa del piano.

Trattandosi di istanza avanzata da coniugi o da nuclei familiari, la cancelleria provvederà ad iscrivere due distinte procedure e conseguentemente il liquidatore avrà cura di tenere separate le masse passive e attive, aprendo un conto diverso per ciascuna posizione.

Riserva in ogni caso la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Teramo, 02/11/2024

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori